
Corso di Tecnica Professionale – A.A. 2008 / 2009

Il conferimento

Disciplina fiscale ed opzioni contabili

Il regime fiscale dell'operazione di conferimento

(ai fini delle imposte dirette)

Nell'ambito dell'imposizione diretta, il regime fiscale cui è soggetta l'operazione di conferimento dipende, in linea generale, sia dal soggetto che effettua il conferimento sia dall'oggetto del conferimento medesimo.

Per quanto concerne, in particolare, il soggetto che pone in essere il conferimento, tralasciando casistiche particolari, si possono distinguere:

- conferimenti posti in essere da persone fisiche, che non operano quali titolari di reddito d'impresa: in tal caso l'operazione è sempre di tipo "realizzativo";
- conferimenti posti in essere da soggetti titolari di reddito d'impresa: in tal caso l'operazione è "realizzativa" ovvero "neutrale" a seconda del bene oggetto del conferimento;

Il regime fiscale dell'operazione di conferimento

(ai fini delle imposte dirette)

Per quanto concerne i conferimenti posti in essere da persone fisiche non titolari di reddito d'impresa, si osservi che:

- possono avere per oggetto esclusivamente singoli beni ma non, ovviamente, aziende;
- il regime fiscale è quello del "realizzo", essendo il conferimento assimilato alla cessione (art. 9 del T.U.I.R.);
- un'eccezione è prevista nell'art. 177, comma 2, del T.U.I.R. relativo allo "scambio di partecipazioni", per il quale è sancito, in riferimento a talune fattispecie, il regime del "realizzo controllato";

Il regime fiscale dell'operazione di conferimento

(ai fini delle imposte dirette)

In particolare, tale norma prevede che " ... le azioni o quote ricevute a seguito di conferimenti in società, mediante i quali la società conferitaria acquisisce il controllo di una società ai sensi dell'articolo 2359, primo comma, n. 1), del codice civile, ovvero incrementa ... la percentuale di controllo *sono valutate, ai fini della determinazione del reddito del conferente, in base alla corrispondente quota delle voci di patrimonio netto formato dalla società conferitaria per effetto del conferimento*".

Esempio:

- ❑ la società X detiene il 30% della società Y
- ❑ il Signor A detiene un 40% della società Y; il costo fiscale di tale partecipazione è pari ad € 100, mentre il valore corrente è di € 800;
- ❑ il Signor A conferisce la propria partecipazione nella società Y alla società X, la quale emette azioni o quote da assegnare al Signor A; a seguito del conferimento la società X assume il controllo della Y;
- ❑ prescindendo da problematiche afferenti il rispetto dei diritti patrimoniali, l'art. 177, 2° comma, consente che il conferimento sia posto in essere ad un valore che va da € 100 ad € 800, consentendo, in tal modo, il "controllo" (o "realizzo controllato") della plusvalenza in capo al conferente;

Il regime fiscale dell'operazione di conferimento

(ai fini delle imposte dirette)

Qualora il conferimento sia effettuato da soggetti titolari di reddito d'impresa (imprenditore individuale, società di persone, società di capitali), il regime fiscale applicabile dipende dal bene oggetto di conferimento, indipendentemente dalla forma giuridica della società conferitaria (che può essere, pertanto, sia una società di persone sia di capitali).

In particolare, si possono distinguere:

- conferimento di singoli beni (ad esempio, immobili, altre immobilizzazioni, materiali o immateriali): regime "realizzativo";
- conferimento di partecipazioni di controllo o collegamento: regime di "realizzo controllato";
- conferimento di azienda o ramo d'azienda: regime di "neutralità";

Il regime fiscale dell'operazione di conferimento

(ai fini delle imposte dirette)

Il conferimento di partecipazioni di controllo o collegamento

Ai sensi dell'art. 175, " per i conferimenti di partecipazioni di controllo o di collegamento ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile effettuati tra soggetti residenti in Italia nell'esercizio di imprese commerciali, *si considera valore di realizzo quello attribuito alle partecipazioni, ricevute in cambio dell'oggetto conferito, nelle scritture contabili del soggetto conferente ovvero, se superiore, quello attribuito alle partecipazioni conferite nelle scritture contabili del soggetto conferitario*".

In altri termini, nel caso di conferimento di partecipazioni di controllo o collegamento posto in essere tra soggetti residenti titolari di reddito d'impresa, si considera "valore di realizzo" non il valore corrente (di perizia) delle partecipazioni conferite bensì il maggiore tra:

- il valore attribuito alle partecipazioni ricevute in cambio del conferimento nelle scritture contabili del soggetto conferente;
- il valore attribuito alle partecipazioni conferite nelle scritture contabili del soggetto conferitario;

Il regime fiscale dell'operazione di conferimento

(ai fini delle imposte dirette)

Il conferimento di partecipazioni di controllo o collegamento (segue)

In altri termini, l'art. 175 consente di assoggettare a tassazione le plusvalenze latenti nelle partecipazioni conferite soltanto se le stesse vengono fatte emergere:

- dal conferitario attraverso l'iscrizione nella propria contabilità delle partecipazioni ricevute ad un valore superiore rispetto al costo fiscalmente riconosciuto che le stesse avevano in capo al soggetto conferente;
- dal conferente attraverso l'iscrizione nella propria contabilità delle partecipazioni nella conferitaria ricevute ad un valore superiore rispetto al costo fiscalmente riconosciuto delle partecipazioni di controllo o di collegamento.

Il regime fiscale dell'operazione di conferimento

(ai fini delle imposte dirette)

Il conferimento di partecipazioni di controllo o collegamento *(segue)*

Esempio:

- conferimento di una partecipazione di controllo che ha un costo fiscalmente riconosciuto di 1.000 ed un valore di perizia di 1.500. La società conferitaria iscrive la partecipazione a 1.000, mentre il conferente iscrive la partecipazione ricevuta a 1.500: in tal caso il conferente realizza una plusvalenza tassabile di 500;
- conferimento di una partecipazione di controllo che ha un costo fiscalmente riconosciuto di 1.000 ed un valore di perizia di 1.400. La società conferitaria iscrive la partecipazione a 1.400, mentre il conferente iscrive la partecipazione ricevuta a 1.200: in tal caso il conferente realizza una plusvalenza tassabile di 400.

Il regime fiscale dell'operazione di conferimento

(ai fini delle imposte dirette)

Il conferimento di azienda o di ramo d'azienda

E' disciplinato dall'art. 176 del T.U.I.R., norma che ha subito una profonda revisione a decorrere dal 1° gennaio 2008.

Sulla base della nuova formulazione, i conferimenti di azienda posti in essere tra soggetti residenti titolari di reddito d'impresa (ovvero anche tra soggetti non residenti, purché oggetto del conferimento sia un'azienda residente in Italia):

- costituiscono un'operazione neutrale da un punto di vista fiscale, indipendentemente dal comportamento contabile adottato dal conferente e dalla società conferitaria;
- viene concessa, tuttavia, la facoltà di procedere al cosiddetto riallineamento dei valori civilistici e fiscali, mediante il pagamento di un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell'IRAP.

Il regime fiscale dell'operazione di conferimento

(ai fini delle imposte dirette)

Il conferimento di azienda o di ramo d'azienda (segue)

Il regime di neutralità sancito dal nuovo testo dell'art. 176 comporta:

- per il conferente un costo fiscale della partecipazione ricevuta pari all'ultimo costo fiscale dell'azienda conferita;
- per la conferitaria il subentro nella posizione del conferente in relazione agli elementi attivi e passivi oggetto del conferimento;
- qualora il conferente, ovvero la conferitaria, iscrivano la partecipazione ricevuta o, rispettivamente, l'azienda oggetto del conferimento ad un valore superiore al loro costo fiscalmente riconosciuto, nasce la necessità della redazione di un prospetto di riconciliazione (contenuto nella dichiarazione dei redditi) tra i dati esposti in bilancio ed i valori fiscalmente riconosciuti.

Il regime fiscale dell'operazione di conferimento

(ai fini delle imposte dirette)

Il conferimento di azienda o di ramo d'azienda (segue)

Qualora il comportamento contabile conduca all'iscrizione dei valori correnti anziché del costo fiscalmente riconosciuto, l'applicazione del regime di neutralità sancito dall'art. 176 genera l'emersione dei cosiddetti "disallineamenti" tra i valori civilistici e fiscali, i quali implicano:

- la gestione di quello che viene generalmente definito un "doppio binario" relativamente ai valori rivalutati, al fine di monitorare il valore civilistico e quello fiscale dei beni; a tal fine è richiesta, come già accennato, la compilazione di un prospetto di riconciliazione, presente nella dichiarazione dei redditi;
- la necessità di valutare e rilevare l'impatto della fiscalità differita. In particolare, il fondo imposte differite (la cui misura può variare dal 27,5% al 31,4% a seconda che risulti o meno applicabile l'IRAP) che viene generalmente stanziato nel caso di un maggior valore civilistico di taluni beni (tipicamente, le immobilizzazioni) rispetto a quello fiscale, ha lo scopo di rettificare le imposte correnti (ovvero quelle determinate sulla base del valore fiscale dei beni) ed esprimere, quindi, in bilancio le "imposte di competenza" (ossia quelle determinate sulla base del valore civilistico dei beni).

Il regime fiscale dell'operazione di conferimento

(ai fini delle imposte dirette)

Il conferimento di azienda o di ramo d'azienda (segue)

Il comma 2-ter dell'art. 176, consente, tuttavia, alla società conferitaria di procedere al "riallineamento" tra i valori civilistici e fiscali, mediante il pagamento di un'imposta sostitutiva.

Le principali caratteristiche di tale regime opzionale, applicabili alle operazioni poste in essere a decorrere dal 1° gennaio 2008 (ma esteso anche ai disallineamenti già esistenti al 31 dicembre 2007), sono:

- ❑ la previsione di un'imposta sostitutiva "a scaglioni" (12% sulla parte dei maggiori valori ricompresi nel limite di 5 milioni di euro, 14% sulla parte dei maggiori valori che eccede 5 milioni di euro e fino a 10 milioni di euro, 16% sulla parte dei maggiori valori che eccede i 10 milioni di euro);
- ❑ l'opzione può essere esercitata nella dichiarazione dei redditi relativa all'esercizio nel corso del quale è stata posta in essere l'operazione o, al più tardi, in quella del periodo d'imposta successivo;
- ❑ i maggiori valori assoggettati ad imposta sostitutiva si considerano riconosciuti ai fini dell'ammortamento dal periodo d'imposta nel corso del quale è stata esercitata l'opzione.

Il regime fiscale dell'operazione di conferimento

(ai fini delle imposte dirette)

Il conferimento di azienda o di ramo d'azienda *(segue)*

L'adesione, da parte della società conferitaria, al regime opzionale in precedenza brevemente descritto comporta:

- il "riallineamento" tra i valori civilistici e fiscali, con conseguente superamento della necessità di tenere un doppio binario;
- la necessità di eliminare il Fondo imposte differite, rilevando, in contropartita, un debito tributario per l'imposta sostitutiva e, per la parte restante, una sopravvenienza attiva.

Le opzioni contabili nel conferimento di azienda

Sulla sorta di quanto stabilito dall'art. 176 del T.U.I.R. e tralasciando, per il momento, le problematiche afferenti la corretta rappresentazione contabile dell'operazione di conferimento, la stessa può essere contabilizzata, tanto dal soggetto conferente quanto dalla società conferitaria:

- a valori di perizia;
- a valori contabili.

Generalmente, la società conferitaria recepisce i valori degli elementi patrimoniali facenti parte dell'azienda conferita con la cosiddetta modalità dei "saldi aperti", che comporta l'iscrizione nella contabilità generale:

- del valore lordo degli elementi patrimoniali conferiti, che, sulla base dell'opzione contabile prescelta, può essere il valore di perizia ovvero il valore contabile esistente in capo al conferente;
- dei connessi fondi rettificativi degli elementi attivi (si pensi, ad esempio, al fondo ammortamento relativamente alle immobilizzazioni materiali ed immateriali, al fondo svalutazione crediti, al fondo svalutazione giacenze di magazzino).

Più rara, invece, è la cosiddetta modalità di rilevazione a "saldi chiusi".

Il conferimento di azienda e la successiva cessione di partecipazioni

Il terzo comma dell'art. 176 del T.U.I.R. prende in considerazione una particolare operazione, sempre più frequente nella concreta realtà operativa, escludendola dal campo di applicazione dell'art. 37-bis del D.P.R. n. 600 del 1973, relativo alla cosiddetta "norma antielusiva".

In particolare, per disposto di legge non viene considerata elusiva l'operazione che prevede:

- il conferimento di azienda effettuato secondo una delle modalità previste dallo stesso articolo 176 (totale "neutralità" ovvero opzione per il riallineamento mediante pagamento di un'imposta sostitutiva);
- la successiva cessione della partecipazione ricevuta dal conferente, usufruendo dei benefici della cosiddetta "*Participation Exemption*" (nota con l'abbreviatura di "PEX"), la quale consente, per talune fattispecie, l'esenzione da imposizione del 95% dell'ammontare della plusvalenza derivante dalla cessione di partecipazioni.

Il regime fiscale dell'operazione di conferimento

(ai fini delle imposte indirette)

Per quanto concerne le imposte indirette (tipicamente, Imposta sul Valore Aggiunto, imposta di registro ed imposte ipotecarie e catastali), il regime impositivo dipende dall'oggetto del conferimento – ovvero singoli beni o aziende – applicandosi, successivamente, nel caso del conferimento di singoli beni, il regime della “cessione” in relazione alla tipologia del soggetto conferente.

In particolare:

- nel caso di conferimento di singoli beni, risultano applicabili:
 - qualora il conferente sia una persona fisica non titolare di reddito d'impresa, l'imposta di registro (e, in caso di conferimento di immobili, anche le imposte ipotecarie e catastali) in misura “proporzionale”;
 - qualora, invece, il conferente sia titolare di reddito d'impresa, l'IVA, oltre all'imposta di registro in misura fissa (fatta salva una particolare disciplina vigente per gli immobili, per i quali risulta anche applicabile l'imposta di registro in misura “proporzionale”);
- qualora oggetto del conferimento sia un'azienda, l'operazione non è soggetta ad IVA ma solamente ad imposta di registro in misura “fissa”.